Convenzione prot. n.	del	

#### MARCA DA BOLLO

(ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.)

In caso di esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere riportata la motivazione ed il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000

#### CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

(art. 7, Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

		Tra	
l soggetto	promotore (denominazione/ragion	e sociale)	
con sede legale inrappresentato/a dal sig./sig.ra		Partita Iva /Codice Fiscale	
		nato/a	(prov)
1	E-mail	PEC	
		e	
	ospitante (denominazione/ragione		
con sede le	gale in	Partita Iva /Codice Fiscale	
rappresent	ato/a dal sig./sig.ra	nato/a	(prov)
1	F-mail	PFC	

#### Premesso che:

- ✓ la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio extracurriculare quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;
- √ il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel Piano Formativo Individuale (PFI) e, salvo i casi di cui all'art. 6 comma 2, L.R. 26/2023, non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante;
- √ i tirocinanti non possono essere utilizzati per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale,
  per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del
  soggetto ospitante, oppure per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, ferie;
- √ il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto con il soggetto ospitante un precedente rapporto
  di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei ventiquattro mesi antecedenti l'attivazione
  del percorso formativo, ad eccezione delle prestazioni di lavoro accessorio svolte, nei sei mesi precedenti, per
  non più di trenta giorni, anche non consecutivi;
- ✓ il tirocinio non può essere attivato in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione;
- √ il soggetto ospitante non può svolgere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, anche se relativi a
  profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse, salva l'ipotesi del rinnovo di cui all'articolo
  3, comma 8, nonché della ripetibilità della esperienza formativa prevista dall'articolo 3, comma 5, per i tirocini
  finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico
  dai servizi sociali e sanitari professionali.
- ✓ il medesimo soggetto non può fungere da soggetto ospitante e soggetto promotore rispetto allo stesso tirocinio;

Vista la regolamentazione regio	nale vigente di cui	alla Legge regionale	10 novembre 2023, n. 26	(d'ora innanzi L.R
26/2023);				

Dato atto che i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione e dalla L.R. 26/2023;

Dato atto, altresì, che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con A.D. n.\_\_\_\_del \_\_\_\_\_/11/2023, è

1

Convenzione prot. n.	del	
----------------------	-----	--

stipulata ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata L.R. 26/2023;

#### Si conviene e stipula quanto segue:

# Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti, su proposta del soggetto promotore, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente convenzione e dalla L.R. 26/2023.

# Art. 2 - Modalità di attivazione del tirocinio

- 1. I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
- 2. Alla Convenzione è allegato, per ciascun tirocinio, uno specifico Progetto Formativo Individuale (d'ora innanzi, PFI) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione concordato fra soggetto promotore e soggetto ospitante, sottoscritto anche dal tirocinante. Nel PFI sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
- 3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare e monitorare in itinere l'esperienza di tirocinio, mediante la raccolta di informazioni ed evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'attestazione finale.
- 4. Il tirocinio può essere attivato nel rispetto dei limiti di durata e di impegno orario fissati dall'art. 3 della L.R. 26/2023 dettagliatamente indicati nel PFI. L'impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, salvo il caso in cui la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi l'attività formativa anche in fascia serale. È vietata l'attività in fascia oraria notturna.

# Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla Convenzione, dichiara di rientrare tra i soggetti individuati dall'art. 4 della L.R. 26/2023, e si impegna, anche per il tramite del tutor individuato, a:
  - √ favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative;
  - ✓ fornire informazioni sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
  - ✓ verificare, anche tramite dichiarazione sostitutiva, il possesso, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della L.R. 26/2023, nonché delle dimensioni aziendali e delle altre condizioni previste per l'attivazione;
  - ✓ designare un tutor, in qualità di responsabile didattico organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di venti tirocinanti, con il compito di assistere e supportare il tirocinante durante tutta l'esperienza formativa a garanzia della verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel PFI;
  - ✓ predisporre, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale:
  - ✓ promuovere il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
  - ✓ segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
  - ✓ redigere un rapporto sintetico semestrale di analisi dei tirocini promossi che riporti gli esiti degli eventuali inserimenti/re-inserimenti lavorativi post-tirocinio raggiunti, da trasmettere alla competente Sezione regionale in materia di politiche del lavoro e pubblicare, altresì, sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali;
  - ✓ trasmettere agli organi ispettivi territorialmente competenti copia della convenzione e di ciascun progetto
    formativo individuale, nonché la comunicazione della eventuale proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva
    della integrazione del PFI;
  - √ trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocini attivati (settore di attività, profilo professionale, condizione socio-occupazionale del tirocinante, durata);

#### Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

- 1. Il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della L.R. 26/2023, e di essere consapevole che la perdita dei suddetti requisiti determina la interruzione del tirocinio, fatti salvi gli effetti pregressi.
- 2. Il soggetto ospitante, anche per il tramite del tutor designato, si impegna a:



- ✓ stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- designare un tutor con funzione di accompagnamento e supervisione del tirocinante sul luogo di lavoro, nel limite massimo di tre tirocinanti, individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
- ✓ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
- ✓ osservare la disciplina regionale vigente in materia in materia di tirocini, ivi compreso il rispetto dei limiti
  numerici di contingentamento e l'obbligo di corrispondere al tirocinante, laddove dovuta, l'indennità di
  partecipazione nella misura indicata nel PFI, determinata nel rispetto dei valori minimi fissati dalla disciplina
  regionale vigente;
- ✓ effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché le eventuali comunicazioni riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L.R. 26/2023 (es. maternità, infortuni, malattia, etc.), dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;
- assicurare idonea informativa alle Rsa/Rsu o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;
- ✓ comunicare tempestivamente al soggetto promotore ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, ivi incluse le eventuali variazioni al PFI originariamente definito (cambiamento sede del tirocinio, variazioni orario, sostituzione tutor, etc);
- ✓ garantire, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n.81/2008;
- ✓ mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari per la partecipazione alle attività assegnate;
- ✓ garantire a ciascun tirocinante le coperture assicurative INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva delle eventuali attività svolte al di fuori dell'unità operativa previste nel PFI, salvo che non sia diversamente previsto nell'ambito della presente Convenzione e riportato all'interno del PFI sottoscritto;
- ✓ segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;
- ✓ segnalare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti di cui alle lettere da a) ad f), dell'art. 5, comma 1, L.R. 26/2023, e la conseguente interruzione del tirocinio;
- ✓ collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica sull'andamento del tirocinio, attraverso verifiche in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.

#### Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

#### 1. Il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal PFI, seguendo le indicazioni dei tutor;
- ✓ osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
- ✓ rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni
  acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
- ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- 2. Il tirocinante ha diritto a percepire l'indennità mensile di partecipazione nella misura stabilita nel PFI, determinata nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 10 della L.R. 26/2023 e dal successivo art. 7, fatta salva ogni specifica previsione per l'indennità da corrispondere ai tirocinanti percettori di qualsiasi forma di sostegno al reddito.
- 3. Il tirocinante, che ha svolto almeno il settanta per cento del monte ore previsto dal PFI, ha diritto all'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

#### Art. 6 – Garanzie assicurative

# 1. Ogni tirocinante è assicurato:

- ✓ presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- √ presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- 2. Le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante, ovvero indicare se previsto diversamente \_\_\_\_\_\_, devono essere indicate nel PFI e comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica rientranti nel PFI.

3

Convenzione prot. n.	del	

## Art. 7 – Indennità

- 1. Il soggetto ospitante, ovvero indicare se previsto diversamente \_\_\_\_\_\_\_, corrisponde al tirocinante, laddove dovuta, un'indennità per la partecipazione al tirocinio il cui importo minimo mensile, al lordo delle ritenute di legge, non può essere inferiore alla misura prevista dall'art. 10 della L.R. 26/2023 e indicata nel PFI.
- 2. L'indennità mensile è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del settanta per cento del monte ore mensile stabilito nel PFI; in caso di partecipazione inferiore trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 26/2023.
- 3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.

## Art. 8 – Sospensione e interruzione del tirocinio

- 1. La durata di ogni singolo tirocinio è indicata nell'allegato PFI, nel rispetto della durata minima e massima stabilita dall'art. 3 della L.R. 26/2023.
- 2. Il tirocinio è sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata del tirocinante, qualora i relativi eventi si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
- 3. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel PFI, ovvero negli altri casi di oggettiva e documentata impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi.
- 4. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e non dà diritto all'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 7.
- 5. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- 6. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 26/2023, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.

# Art. 9 – Trattamento dati personali - privacy

- 1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione e dei rispettivi Piani Formativi Individuali, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi.
- 2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### Art. 10 - Durata della convenzione

- 1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_, nel rispetto del limite di cui all'art. 7 della L.R. 26/2023 (ventiquattro mesi).
- 2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe o rinnovo.
- 3. Costituiscono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - ✓ comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del PFI o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, ivi incluso il mancato rispetto dei regolamenti aziendali e/o delle norme in materia di sicurezza;
  - ✓ mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del PFI;
  - ✓ perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti prescritti.

## Art. 11 – Disposizioni finali e rinvio

- 1. Le parti sono consapevoli che, in caso di violazione dei caratteri principali dell'istituto, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 della L.R. 26/2023, nonché le sanzioni già previste per omissione o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.
- 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione regionale e nazionale vigente in materia.

Luogo), (data)//	
Firma per il soggetto <i>promotore</i> )	(Firma per il soggetto <i>ospitante</i> )

4